



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

Presidente

DI VIRGILIO dott.ssa Rosa Maria

Vice Presidenti

MANNA dott. Antonio

CIAMPI dott. Francesco Maria

Componenti consiglieri

TRAVAGLINO dott. Giacomo

FERRANTI dott.ssa Donatella

IMPERIALI dott. Luciano

SIANI dott. Vincenzo

COSTANZO dott. Angelo

STALLA dott. Giacomo Maria

LEONE dott.ssa Margherita Maria

CRISCUOLO dott.ssa Anna

BERTUZZI dott. Mario

RICCIARELLI dott. Massimo

GALTERIO dott.ssa Donatella

MASI dott.ssa Paola

FIORDALISI dott. Domenico

GARRI dott.ssa Fabrizia

DI MARZIO dott. Mauro

SCARLINI dott. Enrico Vittorio Stanislao



h

GRAZIOSI dott.ssa Chiara
FIECCONI dott.ssa Francesca
AGOSTINACCHIO dott. Luigi
ACETO dott. Aldo
LIBERATI dott. Giovanni
CALAFIORE dott.ssa Daniela

riunito il 12 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DEFINITIVA

Sentita la relazione della consigliera Daniela Calafiore;

Ritenuto che è stata promossa l'iniziativa di referendum popolare ex art. 75 della Costituzione, di cui al verbale del 12 aprile 2024, di richiesta di referendum abrogativo, pubblicata (GU Serie Generale n.87 del 13-04-2024), ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sul seguente quesito:

"Reintegro- Licenziamenti"

<<Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza?>>;

rilevato che in data 19 luglio 2024, alle ore 13,50, si sono presentati nella Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, Palazzo di Giustizia, i promotori della raccolta delle firme a sostegno del suddetto referendum i quali- come è dato atto nel verbale della Cancelleria in pari data- hanno depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge n. 352/1970, n. 259 scatole, che hanno affermano contenere complessivamente n. 875.844 firme di cittadini (contenute su 41.155 moduli), apposte su fogli predisposti con le modalità indicate dall'art. 27 della predetta legge, regolarmente autenticate ed accompagnate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta. I promotori hanno numerato le scatole



dall'1 al 259 e hanno indicato su ciascuna di esse il numero di moduli e le firme contenute, come consta dal documento allegato presente verbale. I componenti hanno depositato, altresì, un hard disk esterno, marca SEAGATE della capacità di un terabyte il cui spazio è utilizzato nella misura di n. 116.424.441.856 byte per due directory ed un file; più specificatamente la directory denominata signatures contiene 232.165 file e 51.763 cartelle; la *directory replies* contiene 164.882 file e 83 cartelle; il file denominato 01_signatures ha dimensioni su disco di 15.466.496 byte. I promotori hanno affermato che tale hard disk contiene il duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di n. 99.099 firme raccolte elettronicamente. Le firme sono accompagnate dal duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies) succitato, dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata ricevuti dalle amministrazioni comunali. Inoltre, i promotori hanno depositato una *pen drive* contenente il duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies) dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali, acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata, relativi alle sottoscrizioni contenute nella scatola n. 259. I promotori, pertanto, hanno dichiarato che le firme che appoggiano la richiesta sono complessivamente n. 974.943;

dato atto che l'Ufficio centrale per il referendum ha dato avvio alla procedura di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria suddetta demandandone, con delega giusta nota prot. n. 3176 del 16 settembre 2024 a firma del presidente Giacomo TRAVAGLINO, il personale della segreteria di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n.199, conformemente all'art.2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 per lo svolgimento delle attività di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme;

dato atto che tale personale è stato individuato con decreto della Prima Presidente n. 118 del 1° ottobre 2024 e con separato ordine di servizio del

Dirigente amministrativo n. 25 del 1° ottobre 2024 in numero e con modalità sufficienti a garantire il corretto svolgimento delle operazioni, nel rispetto delle disposizioni e nei termini previsti dall'art. 32 della legge n.352 del 1970;

rilevato che le citate operazioni di verifica e conteggio sono state esaurite con accertamento dell'avvenuto raggiungimento delle 500.000 firme valide e che dal report fornito dalla segreteria risultano i dati che possono essere compendati come segue:

Sottoscrizioni acquisite da moduli cartacei:

Sottoscrizioni inserite	500.964
non contabilizzate	3.056
Sottoscrizioni contabilizzate	497.908
irregolari	79.222
Sottoscrizioni regolari	418.686

Sottoscrizioni digitali:

Sottoscrizioni depositate	90.201
duplicate o non associate a pec	9
Sottoscrizioni verificate	90.192
irregolari	741
Sottoscrizioni regolari	89.451

Nominativi presenti sia nei moduli cartacei sia nelle firme digitali (duplicati) **3.252**

Totale sottoscrizioni cartacee e digitali valide	504.885
---	----------------

Irregolarità rilevate sui moduli cartacei (talora ricorrenti in uno stesso modulo) e incidenza sul totale dei moduli inseriti (23.003):

Tipo irregolarità	Descrizione	Ricorrenza	Incidenza
A1	Mancata o parziale vidimazione	163	0,70
A2	Vidimazione dei fogli non autorizzata	0	0
A3	Vidimazione oltre tre mesi dal deposito	4	0,02
A4	Mancata o parziale autenticazione collettiva	934	4,06
A5	Numero di firme superiore a quello indicato nell'autenticazione	100	0,43
A6	Autenticazione collettiva delle firme non autorizzata	36	0,16

Irregolarità rilevate sulle firme autografe (talora ricorrenti nella stessa sottoscrizione) e incidenza sul totale delle sottoscrizioni contabilizzate (497.908):

Tipo irregolarità	Descrizione	Ricorrenza	Incidenza
B1	Mancanza firma	1361	0,27
B2	Divergenza tra nominativo indicato e sottoscrizione	67	0,01
B3	Mancanza del certificato elettorale	52.234	10,49
B4	Certificato elettorale irregolare	4.797	0,96
B5	Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti	1.873	0,38
B6	Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale	1.397	0,28
B7	Mancata o parziale autenticazione	2.586	0,52

Rilevato che non sussiste la condizione ostativa prevista dall' art. 38 l. n. 352 del 1970, in ragione della riproposizione del quesito referendario relativo al decreto legislativo n. 23 del 2015, già dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza 11 - 27 gennaio 2017, n. 26, posto che il citato articolo limita, per il periodo di cinque anni, la possibilità di promuovere nuovamente la medesima iniziativa referendaria solo nel caso in cui i cittadini si siano effettivamente espressi per il mantenimento della normativa sottoposta al loro sindacato, ovvero nell'ipotesi in cui la consultazione abrogativa sia risultata invalida ai sensi dell'art. 75, quarto comma, Cost., limitazioni entrambe non presenti nel caso di specie (vd. ordinanze dell'Ufficio Centrale per il Referendum dell'11 dicembre 1996 e del 7 dicembre 1999, in ipotesi di quesiti referendari dichiarati inammissibili dalla Corte Costituzionale);

ritenuto che, ai sensi dell'art. 32 legge n. 352 del 1970, la normativa sottoposta a referendum rientra, in quanto atto avente forza di legge, per sua natura, nella previsione dell'art. 75 Cost. (Corte Costituzionale, sentenza n. 16 del 1978);

ritenuto che, quanto alla verifica dell'attuale vigenza della normativa sottoposta a referendum, spettante, ai sensi dell'art. 32 citato, all'Ufficio Centrale per il Referendum (Corte Costituzionale n. 251 del 1975) anche relativamente alle modifiche al testo derivanti dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni interessate dal procedimento referendario, occorre precisare che il testo originario del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha subito, ad oggi, le seguenti modificazioni apportate antecedentemente alla data del 12 aprile 2024, e cioè alla data della comunicazione della iniziativa referendaria, ad opera dalle seguenti fonti:

- decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (che ha disposto: con l'art. 1, comma 3) la modifica

dell'art. 3, comma 1, la modifica dell'art. 6, comma 1, la modifica dell'art. 3, comma 1 e, con l'art. 3, comma 1-bis, la modifica dell'art. 6, comma 1;

- sentenza Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1;

- legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nel modificare l'art. 1, comma 3 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 403) la modifica dell'art. 3, comma 1 e l'art. 6, comma 1;

- decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 che ha disposto (con l'art. 368, comma 2) la modifica dell'art. 10, comma 1;

- decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, che nel modificare l'art. 389, comma 1 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 10, comma 1;

- sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2020, n. 150, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4;

- decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, che nel modificare l'art. 389, comma 1 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 10, comma 1;

- decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30/04/2022, n.100) convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150) che, nel modificare l'art. 389, comma 1 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in S.O. n. 6, relativo alla G.U. 14/02/2019, n. 38) ha conseguentemente disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 10, comma 1;

- sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22 (in G.U. 28/02/2024 n. 9), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1;

- **ritenuto che** la verifica dell'attuale vigenza della normativa sottoposta a referendum, spetta, ai sensi dell'art. 32 citato, all'Ufficio Centrale per il Referendum (vd. Corte Costituzionale n. 251 del 1975) anche relativamente

alle modifiche al testo derivanti dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni interessate dal procedimento referendario;

- **dato atto che** il testo originario del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha subito, ad oggi, diverse modificazioni sia per effetto di interventi normativi che per effetto di pronunce della Corte Costituzionale, per cui risulta attualmente in vigore il seguente testo:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

Articolo 2

Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale

1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel

posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale [1].

2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio 2024, n. 22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parola «espressamente».

Articolo 3

Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità⁽¹⁾⁽²⁾.

2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a

quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3 (3).

3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

[1] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre 2018, n. 194, (in Gazz. Uff. 14 novembre 2018, n. 45), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,».

[3] La Corte Costituzionale, con sentenza 16 luglio 2024, n. 128, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.

Articolo 4

Vizi formali e procedurali (1)

1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

[1] La Corte Costituzionale con Sentenza 16 luglio 2020, n. 150, (in Gazz. Uff., 22 luglio 2020, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».

Articolo 5

Revoca del licenziamento

1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.

Articolo 6

Offerta di conciliazione

1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede

conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario (1).

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e' integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria e' conseguentemente riformulato. Alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[1] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1-bis, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.

Articolo 7

Computo dell'anzianità negli appalti

1. Ai fini del calcolo delle indennità e dell'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, l'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa

tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

Articolo 8

Computo e misura delle indennità per frazioni di anno

1. Per le frazioni di anno d'anzianità di servizio, le indennità e l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Articolo 9

Piccole imprese e organizzazioni di tendenza

1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.

Articolo 10

Licenziamento collettivo

1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12 nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1 (1).

[1] Comma modificato dall'articolo 368, comma 2, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 389, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, come modificato dall'articolo

5, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147 e successivamente dall'articolo 42, comma 1, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

Articolo 11

Rito applicabile

1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



- **rilevato che** i plurimi interventi normativi e gli interventi della Corte Costituzionale sopra evidenziati hanno prodotto modifiche al testo indicato nel quesito referendario, che si riferisce, nella sua interezza e senza indicare le successive modificazioni, al decreto legislativo n.23 del 2015 in attuazione della legge delega n. 183 del 2014 e che ciò determina la necessità che l'Ufficio centrale per il referendum, secondo le prescrizioni formulate dalla sentenza della Corte Costituzionale del 17 maggio 1978, n. 68, proceda a formulare il giudizio sulla sufficienza dell'abrogazione del testo originario al fine di valutare se sussistano le condizioni atte a determinare la cessazione delle operazioni referendarie, ai sensi dell'art. 39 l. n. 352 del 1970;

- **rilevato che**, in particolare, la Corte costituzionale, con sentenza 16-17 maggio 1978, n. 68 (Gazz. Uff. 19 maggio 1978, n. 138) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina



preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative;

- **tenuto conto** delle seguenti possibili ipotesi che lo *ius superveniens* può determinare:

a) abrogazione integrale della disciplina sottoposta a referendum (con legittima cessazione delle operazioni referendarie, ai sensi dell'art. 75, Cost.);

b) abrogazione della disciplina sottoposta a referendum mediante l'introduzione di una nuova regolamentazione della stessa materia (in cui la richiesta referendaria riguardi nella sua interezza una legge o un atto equiparato ovvero un insieme organico di disposizioni, ovvero introduzione di nuova regolamentazione della stessa materia, in ipotesi in cui la richiesta di referendum riguardi singole disposizioni legislative o equiparate), con l'effetto, nel primo caso, che il referendum non deve aver corso se, con la nuova normazione, sono stati modificati i principi ispiratori cui si informava la disciplina oggetto della richiesta di referendum, oppure, nel secondo caso, che il contenuto normativo essenziale del singolo precetto sia diverso;

- **ritenuto che** l'Ufficio centrale per il referendum deve quindi valutare se il nuovo assetto del testo sia in effetti informato a principi ispiratori diversi o se il contenuto essenziale della disposizione sia in effetti diverso ed, a questo fine, deve essere condiviso il criterio utilizzato in precedenti pronunce dell'Ufficio centrale, rese ai sensi dell'art. 39 l. n. 352 del 1970, le quali hanno utilizzato la categoria della omogeneità del quesito che la Corte Costituzionale aveva appurato in seno al giudizio di ammissibilità (si vedano le ordinanze 26 maggio 1997 e 9 giugno 1997);

- **ritenuto che** anche nel caso in esame è possibile applicare la medesima tecnica, posto che, come si è rilevato, la presente iniziativa ripete, sebbene in parte, altra iniziativa referendaria che si proponeva l'abrogazione del decreto legislativo n. 23 del 2015, unitamente anche a plurime disposizioni dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970;

- **ritenuto che** la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2017, nel motivare il giudizio di inammissibilità di quel quesito, soprattutto quanto

alle disposizioni dell'art. 18 l. n. 300 del 1970, in punto di valutazione della omogeneità del medesimo, chiarì il criterio di individuazione del contenuto essenziale della fattispecie razionalmente unitaria ravvisato, per la parte di quel quesito che si riferiva all'intero decreto legislativo n. 23 del 2015, precisando che <<[...] In caso di dubbio, indizi probanti possono trarsi dall'evoluzione normativa di un certo istituto, per verificare se le parti di cui esso si compone siano indissolubilmente legate da una comune volontà legislativa, o se, invece, esse rispondano a opzioni politiche non necessariamente unitarie, e anzi agevolmente distinguibili le une dalle altre [...]. 8.- Come si è detto, il quesito referendario in questione unisce l'abrogazione integrale del d.lgs. n. 23 del 2015 all'abrogazione parziale dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. La prima normativa, a decorrere dalla sua entrata in vigore, regola i licenziamenti illegittimi con una disciplina che, rispetto a quella dell'art. 18, limita la tutela reale e ridimensiona quella indennitaria «soprattutto per i lavoratori con anzianità di servizio non elevata». I promotori del referendum aggiungono che «si è di fronte al tentativo di ripristinare la facoltà datoriale di adottare il licenziamento ad nutum di codicistica memoria, scelta che il nostro ordinamento aveva definitivamente escluso sin dall'introduzione della legge 604 del 1966 e che avrà il solo inconveniente, per il datore di lavoro, di imporgli un minimo esborso aggiuntivo» [...].>>;

- **ritenuto che** si può quindi affermare che la fattispecie razionalmente unitaria, richiamata nel quesito qui in esame (e cioè il principio abrogativo sotteso al procedimento referendario), consista nella intera disciplina del d.lgs. n. 23 del 2015, in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, laddove "limita la tutela reale e ridimensiona quella indennitaria «soprattutto per i lavoratori con anzianità di servizio non elevata”;

ritenuto che, dunque, ai sensi dell'art. 32 l. n. 352 del 1970, tenuto conto delle modifiche apportate al testo originario del decreto legislativo n. 23 del 2015, è necessario integrare il contenuto del quesito referendario mediante la esplicita indicazione delle fonti appena riportate, in quanto già

intervenute e vigenti alla data del deposito della iniziativa referendaria e che costituiscono il diritto vigente cui si riferisce la medesima iniziativa;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 39 l. n. 352 del 1970, va dato anche atto che, successivamente al deposito della comunicazione di iniziativa referendaria, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128 (in G.U. 17/07/2024 n. 29), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore e che anche per tale aspetto non è venuto meno il principio abrogativo sopraindicato;

ritenuto che, anche a seguito di interlocuzione con i promotori, alla denominazione del quesito, deve assegnarsi il seguente titolo: *"Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione"*, che meglio definisce il senso dell'iniziativa referendaria.

PQM

Dichiara conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo sul seguente quesito:

<<Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118 convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte Costituzionale, del 4 giugno 2024, n. 128, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele

*crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua
interezza?>>.*

Dispone che il Referendum abbia la seguente denominazione sintetica:

*"Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti
illegittimi: Abrogazione."*

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale, e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori della raccolta delle firme a sostegno del suddetto referendum popolare.

Roma, 12 dicembre 2024

La Presidente

Rosa Maria Di Virgilio



Depositato in Segreteria
oggi **12 DIC. 2024**

IL DIRETTORE
Dott.ssa Giorgia Mezzaglia

